



## ACCESSO CIVICO

### Che cos'è?

L'articolo 5 del **Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33** ha previsto l'istituto dell'**accesso civico**, inteso quale diritto di "*chiunque*", anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le Pubbliche Amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. Si tratta di un nuovo diritto, diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso agli atti e ai documenti, disposto dalla Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche e integrazioni.

### Modalità di esercizio

Il diritto può essere esercitato **gratuitamente**, senza obbligo di motivazione.

La richiesta deve essere presentata al **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**, Dottore Ludovico Barone, utilizzando l'apposito Modello ([Istanza Accesso civico](#)) e trasmessa:

- via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [amministrazione@cert.unisannio.it](mailto:amministrazione@cert.unisannio.it) ;
- per posta, al seguente indirizzo: Università degli Studi del Sannio, Piazza Guerrazzi n.1, 82100 Benevento ;
- mediante consegna a mano, all'Ufficio Protocollo dell'Università degli Studi del Sannio, Piazza Guerrazzi n.1, 82100 Benevento.

(Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere b) e c), il richiedente è tenuto ad allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità legale).

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta:

- procede "*...alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto ...*"
- se "*...il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale...*".

### Ipotesi di ritardo o mancata risposta

In caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata comunicazione, il richiedente può, ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ricorrere al titolare del potere sostitutivo ([Esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia](#)) utilizzando l'apposito Modello ([Richiesta al titolare del potere sostitutivo](#))